

Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. Artt. 14 e 18

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

(...)

Art. 14

Norme di salvaguardia ⁽¹²⁾.

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate ⁽¹³⁾:

a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale ⁽¹⁴⁾:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del D.P.R. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 ⁽¹⁵⁾;

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Norme di salvaguardia. 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza.

2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 luglio 2010, n. 20, dall'art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(13) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 novembre 2019, n. 46, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(14) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 novembre 2019, n. 46, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lett. b) dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 46/2019.

(15) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(...)

Art. 18

Procedure per il rilascio delle concessioni.

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al D.M. 18 febbraio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).